



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE,  
POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO e VIESPOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2012**

Istituzione di un'Assemblea Costituente

ONOREVOLI SENATORI. - La gravità della crisi istituzionale italiana è così palese che, ove non bastassero l'enorme letteratura specialistica sull'argomento e la lunga e fallimentare storia dei tentativi parlamentari di porvi rimedio, può essere colta da qualunque cittadino che semplicemente osservi il funzionamento del nostro Stato. Se a questa crisi si unisce quella economica e finanziaria, che colpisce tutta l'Europa, quella morale e spirituale, che attraversa tutto l'Occidente, e quella politica, la quale coinvolge tutti i principali partiti presenti in Parlamento, c'è da temere seriamente per le sorti della nostra democrazia.

Poiché credo che sia poco responsabile sottovalutare questo rischio, e poco utile aggiungere ulteriori analisi a quelle che da tutte le parti si sono fatte, procedo direttamente all'illustrazione della proposta. Ancorché radicale, essa è assai semplice, ed ha su tutte un vantaggio: quello di arrivare *comunque*

ad una soluzione. I punti centrali sono i seguenti:

1) è istituita una Assemblea Costituente per la riscrittura del testo costituzionale;

2) l'Assemblea Costituente è eletta con sistema proporzionale puro *contemporaneamente* alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 2013;

3) l'Assemblea è composta da settantacinque membri *incompatibili* con qualunque incarico pubblico, in particolare quello parlamentare, e redige il nuovo testo della Costituzione entro il termine di *dodici* mesi;

4) il testo della nuova Costituzione è sottoposto a *referendum* popolare, senza *quorum*, entro i tre mesi successivi alla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente;

5) il Presidente della Repubblica in carica è *prorogato* nelle sue funzioni fino alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

*(Elezione dell'Assemblea Costituente)*

1. È eletta un'Assemblea Costituente, di seguito denominata «Assemblea», a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'Assemblea è composta da settantacinque membri ed ha il compito di approvare il testo della nuova Costituzione, garantendo comunque la forma repubblicana e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

3. L'Assemblea è eletta da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

4. Sono eleggibili all'Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentesimo anno di età.

5. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione, di cui all'articolo 4.

6. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, sono considerati improcedibili per la durata in carica dell'Assemblea.

## Art. 2.

*(Modalità di elezione)*

1. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, indice le elezioni dell'Assemblea per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, con esclusione del numero 1-*bis*) del primo comma dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10.

3. Per le elezioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

### Art. 3.

#### *(Eleggibilità ed incompatibilità)*

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e all'Assemblea.

2. Ai candidati all'Assemblea si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

3. I componenti dell'Assemblea, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

*a*) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non eletti, diversi dal mandato costituente;

*b*) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

*c*) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

*d*) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;

*e*) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né com-

riere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

4. I componenti dell'Assemblea sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

#### Art. 4.

##### *(Convocazione dell'Assemblea)*

1. Con lo stesso decreto di cui all'articolo 2, comma 1, con cui indice le elezioni, il Presidente della Repubblica convoca la prima riunione dell'Assemblea, non oltre il ventesimo giorno della data delle elezioni stesse.

2. La prima riunione dell'Assemblea è provvisoriamente presieduta dal Presidente della Repubblica.

3. Nella prima riunione i componenti dell'Assemblea, a scrutinio segreto, eleggono l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dell'Assemblea scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

#### Art. 5.

##### *(Referendum popolare)*

1. Il testo della nuova Costituzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta

giorni dall'approvazione dell'Assemblea ed è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi del titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La nuova Costituzione è promulgata dal Presidente della Repubblica, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* popolare.

#### Art. 6.

##### *(Proroga del Presidente della Repubblica)*

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità nella procedure di approvazione e di promulgazione della nuova Costituzione della Repubblica italiana e nel passaggio ad un diverso ordinamento costituzionale, il mandato del Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è prorogato fino alla data di promulgazione della Costituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero fino alla data di proclamazione dei risultati negativi del *referendum* popolare di cui all'articolo 5, comma 1, comunque non oltre trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'Assemblea.

2. Successivamente alla data di cui al comma 1, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato, fino alla data di assunzione delle funzioni stesse da parte del nuovo Presidente della Repubblica.

#### Art. 7.

##### *(Funzionamento)*

1. L'attività e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati da un regolamento interno approvato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Dall'attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri concernenti le procedure per l'elezione dell'Assemblea si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse già assegnate al Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni.

3. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettono a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l'esplicazione delle funzioni dell'Assemblea.

#### Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge costituzionale è promulgata entro quindici giorni dalla data della sua approvazione definitiva ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

